



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 15

DEL 28.12.2018

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28.12.2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
SCOTUZZI FRANCO	P	AGOSTINI MARIANO	P	
NOLLI EVA	A	FUMANA CESARE	A	
MUVESTI GIAN FRANCO	P			
FERANDI ROBERTA	P			
BERARDI MAURO	P			
NEBOLI SIMONE	A			
BONDONI MARCO	P			
NEBOLI PIETRO	P			
		TOTALI	T.presenti 7	T.assenti 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SCOTUZZI FRANCO** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **1** dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 15 del 28.12.2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

Il **Vice Sindaco Franco Scotuzzi** cede la parola al Segretario **Dott. Giuseppe Iovene** che illustra l'argomento al primo punto dell'ODG del consiglio comunale ovvero la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Ultimata l'esposizione del Segretario viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il **Vice Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

PRECISATO che, nell'allegato A, sulla base di quanto stabilito dal T.U., non sono state inserite le partecipazioni indirette della Società A2A S.p.A. in quanto detenute indirettamente attraverso una società "quotata" (art. 2. Comma 1 lettera p) del T.U.);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che non risultano partecipazioni da alienare;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. **7**, contrari n. **0**, astenuti n. **0**, espressi nelle forme di legge da n. **7** consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di **APPROVARE** il piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di **DARE ATTO** che, come da indicazioni ministeriali, la rilevazione è da effettuarsi con riferimento alla situazione delle partecipate esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, pertanto in questa fattispecie al 31/12/2017;
- 4) di **PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 5) che **COPIA** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. **7** voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.